



*Comitato Unitario Permanente  
degli Ordini e Collegi Professionali*

*Ufficio legislativo e di Monitoraggio Normativo*

**Le novità del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (GU n. 132 del 8.6.2016)**

**Scheda n. 2/2016**

**Roma, 29 luglio 2016**

### **1. Le novità introdotte**

1. Il 23 giugno u.s. è entrato in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Si ricorda che con ordinanza n. 1093 del 1° aprile 2016 il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso in appello del Consiglio nazionale forense ed altri ordini territoriali, ha sospeso in via cautelare l'esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 11392/2015 e l'efficacia della delibera n. 145/2014 - con la quale l'ANAC aveva affermato la soggezione degli ordini professionali alla normativa anticorruzione e trasparenza<sup>1</sup>.

2. La prima novità riguarda l'ambito di applicazione soggettivo. L'art. 3 modifica l'art. 2 del d.lgs. 33/2013 ed inserisce l'articolo 2-bis "Ambito soggettivo di applicazione". Quest'ultima disposizione al comma 2 lett. a) stabilisce che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi

---

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato si è espresso in tal senso "tenuto anche conto degli sviluppi normativi [...] in itinere, aventi finalità chiarificatrici [...] riguardo alla portata applicativa soggettiva dell'attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione".

comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, **in quanto compatibile**, agli enti pubblici economici e **agli ordini professionali**, riconoscendo l'esigenza di proporzionare l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini e collegi professionali. Tale principio è ribadito all'articolo 4, comma *I-ter* che, nel modificare l'articolo 3 del d. lgs. 33/2013, introduce una sorta di "clausola di flessibilità" che consente all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di redazione e predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte. Si prevedono, in particolare, modalità semplificate per i piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti e **per gli ordini e collegi professionali**. Si segnala che il 6 luglio u.s., il Consiglio direttivo dell'ANAC ha approvato la bozza di Piano Nazionale Anticorruzione, contenente le linee guida per gli Ordini professionali; il Piano è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.197 del 24 agosto 2016, dopo essere stato sottoposto ai pareri della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 co. 1 d.lgs. 281/1997 e del Comitato interministeriale di cui all'art. 1 co. 4 della legge 190/2012.

3. Vi sono poi le modifiche apportate al diritto di accesso civico, rinnovato nel suo contenuto (artt. 5 e ss). È stata introdotta, infatti, una nuova forma di accesso civico libero ai dati e ai documenti pubblici (art. 6, comma 1), la quale prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge e comunque nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti “inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive”. L'accesso è, inoltre, rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la

libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. L'art. 13 lett. b), nel modificare l'art. 14 del d. lgs. 33/2013, ha ristretto l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali. La previsione fa venir meno, dunque, **l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti i Consigli locali e nazionali degli ordini professionali**, obbligo già sospeso dalla ordinanza sopra citata.

5. L'articolo 22 semplifica le previsioni di cui all'articolo 23 del d. lgs. n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, e per gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

6. L'articolo 23, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.

7. Sono state abrogate le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 34 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema, rispettivamente, di obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa, di obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese e trasparenza degli oneri informativi.

8. Il decreto intervenendo sulla legge 6 novembre 2012, n. 190, precisa, inoltre, i contenuti ed il procedimento di adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, che ora include anche le misure in materia di

trasparenza, e ridefinisce i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

## **2. I termini di adempimento degli obblighi nelle disposizioni transitorie**

1. Il decreto legislativo contiene disposizioni transitorie che differiscono l'efficacia di taluni obblighi (art. 42).

I soggetti previsti dall' art. 2 *bis* (*Ambito soggettivo di applicazione*) del decreto legislativo n. 33 del 2013 devono adeguarsi alle modifiche introdotte dal decreto e assicurare l'accesso civico entro il **23 dicembre 2016**.

2. L'efficacia degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 9 *bis* (Pubblicazione delle banche dati) da parte delle amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'allegato B (tra le amministrazioni MEF-RGS, ARAN, CNEL ed altre titolari quali Perla PA, Sico, Archivio contratti del settore pubblico) è differita al **23 giugno 2017**. A tal fine viene previsto che, entro tale data, le amministrazioni verifichino la correttezza e la completezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'allegato B in modo tale che queste ultime possano pubblicarle in modo completo. Successivamente le amministrazioni interessate possono adempiere anche in forma associata agli obblighi di pubblicazione, nelle more della razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche periferiche alle amministrazioni centrali.